



A.S.D. E PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE



Avv. Antonio Panichella



art. 1173 c.c.

LE OBBLIGAZIONI
DERIVANO
DA **CONTRATTO**, **FATTO ILLECITO**,
O DA **OGNI ALTRO ATTO O FATTO**
IDONEO A PRODURLE
IN CONFORMITÀ DELL'ORDINAMENTO
GIURIDICO



art. 2043 c.c.

**QUALUNQUE FATTO
DOLOSO o COLPOSO
CHE CAGIONA AD ALTRI
UN DANNO INGIUSTO,
OBBLIGA COLUI CHE HA
COMMESSO IL FATTO
A RISARCIRE IL DANNO**



RESPONSABILITÀ DELLE A.S.D.

...SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ PER COLPA DELLA ASSOCIAZIONE TUTTE LE VOLTE CHE SI VERIFICHI UN DANNO PER IMPRUDENZA O NEGLIGENZA, OSSIA L'INOSSERVANZA DI QUELLE REGOLE MINIME DI GARANZIA CHE SONO IMPOSTE ALL'UOMO DI MEDIA PRUDENZA ED ESPERIENZA






CASISTICA

L'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE
DI CORSI DI ADDESTRAMENTO
IN **DISCIPLINE SPORTIVE**
PUÒ RISPONDERE A TITOLO DI
RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE
DEI DANNI RIPORTATI DA UN ALLIEVO
DURANTE IL LORO SVOLGIMENTO,
QUALORA, SUSSISTENDO UN RAPPORTO
EZIOLOGICO TRA L'EVENTO E LA
CONDOTTA RIFERIBILE
ALL'ASSOCIAZIONE, SI ACCERTI CHE
QUEST'ULTIMA ABBIA VIOLATO LE
REGOLE POSTE A SALVAGUARDIA
DELL'**INCOLUMITÀ DEGLI**
ALLIEVI (COLPA SPECIFICA),
OVVERO LE REGOLE DI COMUNE
PRUDENZA E DILIGENZA

NELLA SPECIE: CONCERNENTE
I DANNI RIPORTATI DA UNA ALLIEVA
DI UN CIRCOLO DI TENNIS,
MINORE DI ETÀ, CADUTA A CAUSA
DI UN AVVALLAMENTO DI
UNA STRADINA IN PENDENZA,
BAGNATA E COSPARSA
DI BRECCIOLINO, SCELTA
DAL PERSONALE DEL CIRCOLO
PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ALLENAMENTO

[Cass., 3 aprile 2003, n. 5136]





DOVERE IN CAPO ALLE ASD DI RICHIEDERE AI PROPRI ASSOCIATI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA PER LE ATTIVITÀ NON AGONISTICHE O AMATORIALI, E L'IMPIEGO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI O DI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA





L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATRICE
DI UN EVENTO COMPETITIVO AGONISTICO
(TORNEO DI CALCIO) È RESPONSABILE PER
NON AVERE PREDISPOSTO UN REGOLAMENTO
DEL TORNEO CON LA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI VISITA MEDICA
O PER NON AVERE DETTA ASSOCIAZIONE SOTTOPOSTO A VISITA
MEDICA IL GIOCATORE, O QUANTOMENO CHIESTO *IDONEA E ADEGUATA*
CERTIFICAZIONE MEDICA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
A DETTO TORNEO.

LA RESPONSABILITÀ PER L'OMESSO ACCERTAMENTO
ALL'IDONEITÀ SPORTIVA COMPORTA IL SORGERE
DELLA RESPONSABILITÀ (ANCHE *EX ART. 2049 C.C.*,
PER LA CONDOTTA OMISSIVA DEL PROPRIO PERSONALE),
QUALORA SIA ACCERTATO CHE, **OVE TALI ADEMPIMENTI**
FOSSERO STATI ESEGUITI, CON ELEVATA PROBABILITÀ
IL GIOCATORE NON AVREBBE POTUTO PARTECIPARE
ALLA GARA E NON SAREBBE DECEDUTO,
CON CONSEGUENZIALE OBBLIGO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

[Cass., 13 luglio 2011, n. 15394]



art. 2049 c.c.

RESPONSABILITÀ INDIRETTA

**I PADRONI E I COMMITTENTI
SONO RESPONSABILI PER I DANNI ARRECATI
DAL FATTO ILLECITO DEI LORO DOMESTICI
E COMMESSI NELL'ESERCIZIO
DELLE INCOMBENZE A CUI SONO ADIBITI**



ESISTENZA TRA

L'ASSOCIAZIONE



IL SUO INCARICATO

**DI UN RAPPORTO
DI DIPENDENZA E DI SUBORDINAZIONE
(ANCHE TEMPORANEO)
CON CONSEGUENTE POSSIBILITÀ DI DIREZIONE,
CONTROLLO E SORVEGLIANZA
SULL'ATTIVITÀ DEL PREPOSTO**

**OCCORRE INOLTRE CHE LA CONSUMAZIONE DEL FATTO ILLECITO SIA
STATO CAGIONATA O RESA POSSIBILE DALL'ESPLETAMENTO DELLE
MANSIONI AFFIDATE ALL'INCARICATO**



**RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA**

ART. 2050 C.C.

**CHIUNQUE
CAGIONA DANNO AD ALTRI
NELLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ PERICOLOSA,
PER SUA NATURA O PER LA NATURA DEI MEZZI ADOPERATI,
È TENUTO AL RISARCIMENTO,
SE NON PROVA DI AVERE ADOTTATO
TUTTE LE MISURE IDONEE A EVITARE IL DANNO**



**NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
È UN'IPOTESI ECCEZIONALE,
MENTRE È UN CAPOSALDO
NELLA RESPONSABILITÀ SPORTIVA**



**SONO SICURAMENTE CONSIDERATE PERICOLOSE
QUELLE DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO:**

- **L'IMPIEGO DELLA FORZA FISICA CONTRO UN ALTRO
CONTENENTE**
- **LA NECESSITÀ DI AFFRONTARE SITUAZIONI O
AMBIENTI NATURALI ASPRI E INCONTROLLABILI
(pugilato e alpinismo)**
- **VENGONO, INOLTRE, CONSIDERATE PERICOLOSE
L'ATTIVITÀ VENATORIA O LE GARE MOTOCICLISTICHE
ED AUTOMOBILISTICHE**



IN UNA CAUSA...

ATTORE



CONVENUTO

**COLUI CHE INVOCA
L'APPLICAZIONE DI
QUESTO PARTICOLARE
REGIME DI
RESPONSABILITÀ
DEVE PROVARE IL
NESSO CAUSALE
TRA L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ
PERICOLOSA
E IL DANNO**

**DEVE PROVARE
DI AVER POSTO
IN ESSERE
CON DILIGENZA
TUTTE LE **MISURE**
IDONEE PER
EVITARE IL DANNO**




RESPONSABILITÀ PER COSE IN CUSTODIA

art. 2051 c.c.

**CIASCUNO È RESPONSABILE
DEL DANNO CAGIONATO
DALLE COSE CHE HA IN CUSTODIA,
SALVO CHE PROVI
IL CASO FORTUITO**





L'ENTE RESPONSABILE DEVE AVERE
LA **DISPONIBILITÀ GIURIDICA E MATERIALE DELLA COSA**, CHE COMPORTI:

- ➔ IL POTERE DI INTERVENTO SULLA STESSA E...
- ➔ IL DOVERE DI IMPEDIRE CHE DA ESSA DERIVI UN PREGIUDIZIO A TERZI

PER IL VERIFICARSI DELLA RESPONSABILITÀ È SUFFICIENTE CHE RICORRA UN NESSO
MATERIALE TRA LA COSA IN CUSTODIA E IL DANNO DALLA STESSA CAGIONATO

NELLA GESTIONE DI TALI ATTREZZATURE L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOVRÀ
PREDISPORRE IDONEE CAUTELE, COME **AVVISI E ISTRUZIONI** PER L'UTILIZZO
E UN IDONEO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA FINALIZZATO AD IMPEDIRE
L'INSORGERE DI SITUAZIONI DI PERICOLO



CASS., 17 GENNAIO 2008, N. 858

IL RAPPRESENTANTE DI UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA AVENTE COME OGGETTO SOCIALE LA GESTIONE DI UNA PALESTRA) ASSUME LA QUALITÀ DI CUSTODE, AI SENSI DELL'ART. 2051 C.C., DEI BENI DELL'ASSOCIAZIONE IN TUTTI I CASI IN CUI ESERCITI **UN POTERE DI FATTO SU TALI BENI, ASSUMENDO CONSEGUENTEMENTE L'OBBLIGO DI **CONTROLLARLI ED ELIMINARE LE SITUAZIONI DI PERICOLO** CHE IN ESSI POSSANO INSORGERE.**



POSSIBILE ESONERARSI DALLA RESPONSABILITÀ?

Es.: **LETTERA LIBERATORIA**
O DI **ESONERO DA RESPONSABILITÀ**



NON È UN DOCUMENTO VIETATO
MA **NON HA ALCUN VALORE LEGALE**
IN QUANTO CONTRARIO A QUANTO AFFERMATO
DAGLI ARTICOLI **5** E **1229** C.C.



TALI NORME SANCISCONO CHE
NON VI PUÒ ESSERE ALCUNA TUTELA *A PRIORI*
PER EVENTUALI FATTI DOLOSI O COLPOSI
CHE POTREBBERO VERIFICARSI IN CAPO AD UN
SOGGETTO CHE SVOLGE UN'ATTIVITÀ SPORTIVA
ORGANIZZATA DA UN TERZO INDIVIDUO
CHE PER LEGGE È OBBLIGATO
AD OSSERVARE OBBLIGHI SPECIFICI



Cass., 20 settembre 2011, n. 18798

**ESEMPIO DI
LIBERATORIA**



INEFFICACE

..... È CONSAPEVOLE CHE, NELLA LEZIONE DI PROVA PRESSO LA ASDRUGBY, CON SEDE IN, IL PROPRIO FIGLIO NON È COPERTO DA NESSUNA ASSICURAZIONE INFORTUNI E DA NESSUN ALTRO TIPO DI ASSICURAZIONE (RC ECC), ACCETTA CHE L'ASD RUGBY NON SI ASSUME IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ PER QUALUNQUE TIPO DI INFORTUNIO E PERTANTO NON PUÒ CHIEDERE ALL'ASD RUGBY IL RISARCIMENTO DI EVENTUALI DANNI PATITI DAL PROPRIO FIGLIO DURANTE LA LEZIONE DI PROVA